496/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del Giudice monocratico

Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.**80576** del registro di segreteria, proposto da **XX** (C.F: omissis),

nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Carroccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma via Fabio Massimo 45 (studio avv. F. Alessandrini);

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici di Latina, in persona del le-gale rappresentante p.t. dom.to presso la sede in Latina via C. Battisti 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

-per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento INPS- sede di

Latina del 26-3-2024 di indebito, a seguito del conguaglio fra pensione provvisoria e pensione definitiva e per la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Visti gli atti della causa.

Vista la richiesta di sospensione della ritenuta mensile;

Vista l'ordinanza n.72/2025;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Francesco Carroccia per il ricorrente e per l'INPS l'Avv. Flavia Incletolli.

FATTO

1. Con il ricorso in oggetto, il sig. XX ha chiesto di annullare il provvedimento dell'INPS di indebito, adottato a seguito della riliquidazione della pensione, in quanto privo di necessaria motivazione e comunque errato in quanto trattasi di modifica del trattamento pensionistico provvisorio a distanza di molto tempo, pur avendo l'amministrazione i dati necessari per elaborare il trattamento definitivo, in violazione del principio di buona fede del percipiente.

2. Il ricorrente già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, è titolare della pensione Ordinaria

diretta di anzianità Cat. VOCTPS n. 08670742, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 31.8.2013 a seguito di domanda di cessazione dal servizio. La pensione veniva riliquidata in via definitiva con provvedimento del 26.3.2024, con applicazione dell'art. 1 co.707 della legge 190/2014. Era sorto un asserito indebito netto di €. 11.042,37 (€ 15.608 lordi) per il periodo dal 1.1.2015 al 30.4.2024, calcolato oltre che sull'importo della pensione anche relativamente alla tredicesima mensilità. I ricorsi amministrativi (ricorsi del 22.5.2024 e del 29.5.2024 -quest'ultimo specifico avverso la richiesta di indebito- inoltrati al Comitato Provinciale dell'INPS) non sono stati riscontrati.

L'interessato, nell'odierno ricorso, ritiene che il provvedimento di indebito sia generico ed indeterminato, senza indicazione dei diversi parametri applicati che hanno generato l'indebito stesso, e che abbia percepito la pensione per ben 11 anni in buona fede, non emergendo la maggior somma erogata sul rateo di pensione.

Quindi ha chiesto, previa richiesta di sospensione della ritenuta mensile, la restituzione di tutte le

somme che nelle more l'INPS ha trattenuto sui ratei di pensione erogati dal mese di giugno 2024 in poi e nelle more la sospensione della trattenuta mensile.

3. Con memoria di costituzione in giudizio l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha evidenziato, come risulta dal provvedimento pensionistico di riliquidazione, in relazione al *fumus* e nel merito, che *"La riliquidazione del trattamento pensionistico è stata effettuata ai sensi del comma 707 art.1 L.190/2014, in quanto trattasi di trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo, pertanto soggetto al ricalcolo ai sensi del comma su indicato, al fine di verificare il trattamento meno favorevole così come disposto dalla normativa vigente"* e che detta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015. Il TP è risultato in misura inferiore a quello già riscosso per il periodo da gennaio 2015 ad aprile 2024 con un importo non dovuto lordo di euro 15.608 (netto € 11.042,37) e che l'importo percepito in più risulta anche conseguente alla rideterminazione in misura ridotta della 13^ mensilità.

4. Con ordinanza n.72/2025 è stata respinta

l’istanza cautelare, non riscontrandosi, sulla base di una prima sommaria valutazione, la sussistenza del requisito del grave ed irreparabile pregiudizio ai sensi dell’art. 161, comma 1 c.g.c..

5. All’udienza del 24-9-2025 è stato disposto un breve rinvio, con ordinanza a verbale, su istanza dell’INPS, non opposta dal legale del ricorrente, ed è stato ordinato all’INPS di depositare il decreto concessivo della pensione del 2013 ed ogni altro elemento utile e di chiarire la data esatta del decreto di riliquidazione, con la prova di avvenuta notifica.

6. L’INPS ha depositato una memoria in cui ha ribadito le precedenti conclusioni, riferendo che la Determina di riliquidazione è stata emanata per applicazione dell'art.1 c.707 L.190/2014, e che proprio in esecuzione delle circolari 74/2015 e Messaggio Hermes 2817/2016 emanati, l’Istituto ha provveduto a riliquidare tutti i trattamenti in godimento di tutti i pensionati interessati dalla suddetta normativa, siano essi provvisori che definitivi. Ha però riferito che “non risulta comunicazione all'interessato di liquidazione definitiva del proprio trattamento”.

7. Il legale di parte ricorrente ha depositato in data 17-11-2025 note autorizzate, nelle quali, nel ribadire le conclusioni del ricorso introduttivo, ha rimarcato che il provvedimento di riliquidazione che ha determinato l'indebito è privo di data e comunque mai notificato all'interessato, che ne è venuto in possesso solo recandosi alla sede INPS per chiedere spiegazioni delle trattenute in corso. Ha quindi terminato, sostenendo che il ricorrente ha legittimamente fatto affidamento sull'importo pensionistico erogato sino alla nota di indebito.

8. All'odierna udienza le parti si sono integralmente riportate alle memorie depositate.

9. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. L'indebito oggetto della odierna controversia scaturisce dalla riliquidazione del trattamento pensionistico. Nel provvedimento pensionistico del 2024 di riliquidazione è indicato espressamente che la riliquidazione è derivata dall'applicazione dell'art. 1 comma 707 della L.190/2014 (c.d. doppio calcolo), come esplicitato nelle memorie difensive dall'INPS, con riflessi sull'importo del trattamento

pensionistico e della 13^ mensilità a decorrere dal 1-1-2015.

2. Innanzitutto, appare utile evidenziare il quadro normativo e la sua evoluzione. Prima della riforma pensionistica del 2011, le pensioni di coloro che avevano maturato più di 18 anni di servizio al 31.12.1995 erano calcolate interamente con il sistema retributivo ai sensi della l. 335/1995. Con il decreto-legge n. 201/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero), veniva esteso a tutti i lavoratori il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, con un sistema misto o pro rata, sulla base del quale le anzianità contributive successive a tale data sono calcolate secondo il sistema contributivo.

A tal riguardo, va evidenziato che l'art. 24 co. 2 del DL 201/2012 su citato, come appunto integrato dal co. 707 dell'art. 1 della legge 190/2014, ha disposto che " *…a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo complessivo del trattamento pensionistico. In ogni caso l'importo complessivo non*

può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Secondo la Consulta (Corte cost. ord. 170/2008 e sent.220/2010) una legislazione che modifichi le regole di calcolo della pensione *in peius* per i lavoratori o produca una rideterminazione *in peius* del trattamento pensionistico -ad es. come disposto dal comma 707 in argomento- non è preclusa dall'ordinamento, salva la sua applicazione in tempi ragionevoli. In tal senso anche l'orientamento nomofilattico delle SSRR della Corte dei conti (QM 2/2012), che ha dettato alcuni criteri generali, in termini non esaustivi, del prudente apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, senza perciò alcun automatismo nella valutazione del principio dell'affidamento per l'irripetibilità dell'indebito

pensionistico. L'applicazione del co. 707 non è sottratto al perimetro delineato dagli artt. 203 e ss. del d.P.R. 1092/1973, proprio perché questa incide comunque su una determina di pensione modificandola *in peius*, ma è decisivo verificare l'effettiva sussistenza di una legittima aspettativa meritevole di tutela.

3. Nell'odierna fattispecie la disposizione in parola (il co. 707) è stata correttamente applicata dall'INPS, in quanto il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, con effetto a decorrere dalla medesima data (2015).

Il disposto normativo, in particolare, preclude la possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo e si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Nel

messaggio INPS n. 1180/2016, l'Istituto ha illustrato le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. "meccanismo di doppio calcolo", scaturito in conseguenza dell'art. 1, co. 707 della citata legge 190/2014. Il menzionato comma 707 si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per tali pensioni è stato disposto un secondo calcolo interamente retributivo effettuato dalla decorrenza originaria, oltre a quello previsto dall'art 24, comma 2 della Legge 214/2011. All'esito del doppio tipo di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due. In altri termini, nel caso in cui il calcolo effettuato ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015. Per i periodi precedenti tale data (nell'odierna fattispecie 2013) resta, invece, in pagamento

l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011. Poiché la decorrenza della decurtazione è dal 2015, non si tratta di decorrenza anteriore alla legge e non sono incisi i ratei già corrisposti fino a tale data.

4. Ciò che va valutato è, in relazione al recupero di indebito, se sia congruo il tempo intercorso fra la determina iniziale o, meglio, fra l’entrata in vigore della norma (2015) che ha introdotto il “doppio calcolo” e la riliquidazione con correlata ripetizione dell’indebito sorto (2024).

5. Al riguardo, questo Giudice ritiene che, a mente delle argomentazioni desunte dalla QM 2/1012 su indicata e dalla prevalente giurisprudenza in materia (ex multis sent. Sez. Marche 53/2022, Sez. III appello 185/2024 e 232/2024) non può non rilevarsi che la riliquidazione del trattamento pensionistico avveniva solo con determina del 19/02/2024, cioè ben 9 anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sul doppio calcolo. Peraltro, il pensionamento e la determina di pensione (datata 30-08-2013) sono precedenti. Si reputa inoltre che il decorso di un tale periodo abbia ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento, anche perché non risulta che l’INPS abbia

preannunciato al pensionato l'applicazione del doppio calcolo ai sensi del comma 707 art 1 della legge 190/2014, né che gli abbia tempestivamente comunicato l'intervenuta riliquidazione (inviata solo all'ex amministrazione di appartenenza), né emerge dagli atti che il pensionato avrebbe potuto rilevare (dal calcolo potendo anche non emergere un importo inferiore), in concreto secondo diligenza, la riliquidazione *in peius* del proprio trattamento pensionistico, con formazione del debito.

6. Tutto ciò considerato, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS al ricorrente con il provvedimento impugnato.

Conseguentemente va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla restituzione delle somme già trattenute in esecuzione del provvedimento di recupero. Sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo (SSRR QM 33/2017).

7. Quanto alle spese di lite, la novità e peculiarità del caso concreto, su cui non si è ancora formato uno consolidato orientamento giurisprudenziale, suggeriscono la compensazione. Nulla per le spese del giudizio, stante la relativa

gratuità

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni eccezione reietta,

accoglie il ricorso

spese compensate. Nulla per le spese del giudizio. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.11.2025 11:59:55
GMT+01:00